

# Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Berna**

agli articoli 3 capoverso 2, 5 capoverso 1, 6 capoversi 2 e 3, 68 capoverso 1 lettera c, 93, 97 capoverso 3, 99 capoverso 1 lettera b e 110a della costituzione cantonale, accettati nelle votazioni popolari del 24 settembre 2006 e del 17 giugno 2007;

### **2. Glarona**

agli articoli 18 capoverso 3, 33 capoversi 2–4, 56 capoverso 1, 57 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a, 58 capoverso 1, 74 capoverso 1, 117 capoverso 3, 126a e 128 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 6 maggio 2007;

### **3. Vallese**

all'articolo 87 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 21 ottobre 2007;

### **4. Neuchâtel**

agli articoli 40 capoverso 1, 42 capoversi 1 e 2, 47, 59 e 95 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 giugno 2007.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 1187

